

DETERMINAZIONE N. 224/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione, Invito e Comunicazione riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 175/2020 protocollo n.15153 del 01.12.2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 188 del 13/04/2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 175/2020 del 01/12/2020, acquisita in pari data dall'Agenzia per l'Italia digitale con prot. n. 15153 relativa alla presunta violazione delle disposizioni riguardanti il d.lgs. 82/2005 s.m.i e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare del comma 01 dell'art.3bis del CAD che stabilisce: *“chiunque ha diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale”*. Il cittadino segnala l'impossibilità di registrarsi al portale del sito istituzionale del Comune di Varese sia mediante credenziali sia tramite Spid;

ESAMINATA la Trattazione n. 175/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, in base alla quale risulta accertata l'impossibilità di registrarsi al sito dell'Amministrazione segnalata tramite SPID.

Per quanto sopra esposto si propone al Difensore per il digitale di formulare un Invito all'Amministrazione a porre rimedio a quanto segnalato;

ESAMINATO l'Invito predisposto dal Difensore civico per il digitale, che approva la richiamata Trattazione n. 175/2020 ritenendo fondata la Segnalazione in questione, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invito all'Amministrazione segnalata a porre in essere le iniziative necessarie a consentire ai cittadini di registrarsi al sito ufficiale del Comune di Varese e fruire dei servizi erogati dallo stesso tramite identità digitale, dandone comunicazione al Segnalante

DETERMINA

- 1) di approvare dette Trattazione n. 175/2020, Comunicazione e Invito, che allegati alla presente ne formano parte integrante, con il quale, ritenendo fondata la Segnalazione, si invita il Comune di Varese a porre rimedio a quanto segnalato;
- 2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso invito nella apposita Area del sito Internet dell'Agenzia.

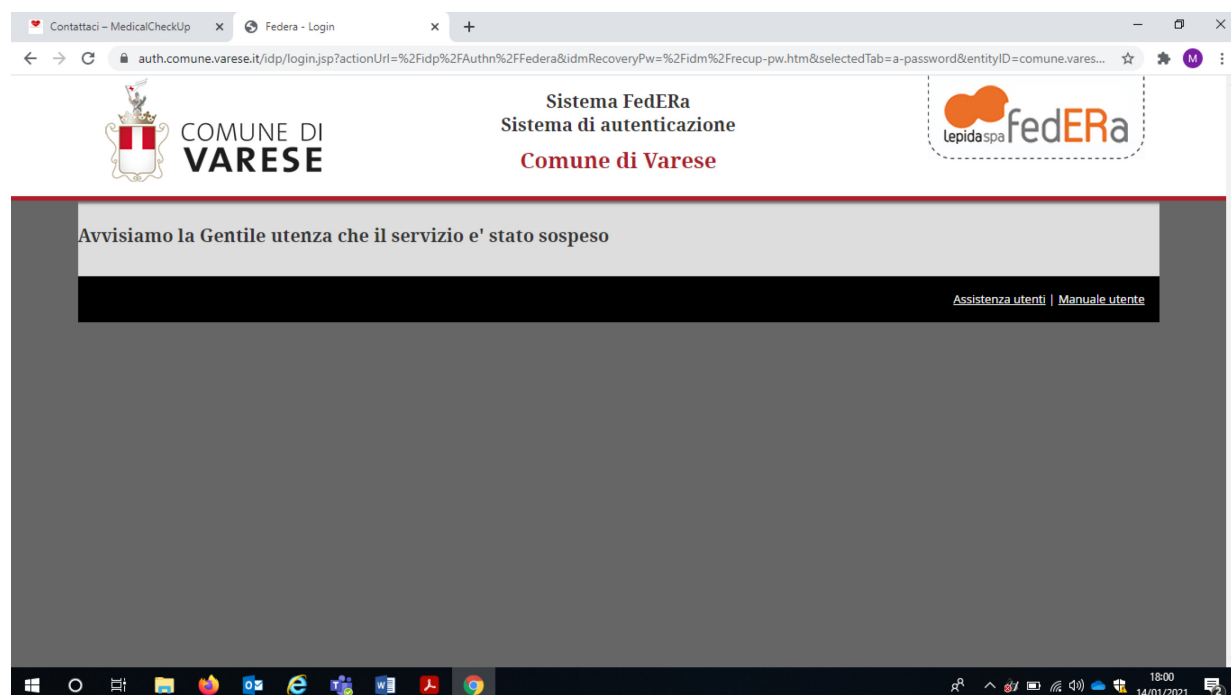
Segnalazione n. 175/2020 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di Varese- Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie -Protocollo n. 15153 del 01/12/2020.

Il segnalante pone la seguente questione: *"Segnalo che da due anni non è ancora possibile registrarsi sul sito del Comune di Varese né con Spid né con credenziali. Inizialmente il sito restituiva un errore, ora appare un messaggio indicante "servizio momentaneamente sospeso". Direi che si tratta di un assoluto disservizio per il cittadino, sembra anche che il sito non sia in regola con le normative".*

Il segnalante ha rappresentato l'impossibilità di registrazione per fruire dei servizi erogati dal Comune di Varese tramite SPID ed altre credenziali per l'accesso on line.

In via istruttoria si è provveduto ad effettuare le opportune verifiche sul sito istituzionale del Comune di Varese tramite il link: <https://www.comune.varese.it/home-page>



appurando che effettivamente Il sistema di registrazione on line al portale non funziona.

Si è proceduto a richiedere un supporto al competente servizio di AgID *“Area Architetture, standard e infrastrutture - Servizio Accreditamento”* con e- mail del 16/12/2020.

Con e-mail del 04 gennaio 2021 il predetto Servizio ha riscontrato così come di seguito riportato: *“a seguito della richiesta abbiamo contattato il Comune di Varese con prot. AgID n. 16478 del 21/12/2020 segnalando che il Comune non ha alcuna convenzione firmata con AGID per erogare direttamente servizi on line tramite SPID e che, attualmente, risulta aggregato all'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per erogare tramite SPID il solo servizio SUAP”*.

Nel caso di specie risulta pertanto una violazione del combinato disposto dell’art. 3 bis comma 01 del CAD che stabilisce che chiunque ha diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale”, dell’art. 64 co.2 quater e co.2 – *nonies* del CAD, nonché dell’art.65 co.1 del D.lgs 217/17 (*Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018*).

Inoltre, con le recenti modifiche apportate al CAD dal decreto legge n.76/2020 recante: *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* (coordinato con la legge di conversione dell’11 settembre 2020, n. 120), in particolare all’art.64 co. 3-bis, in base al quale: *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete”*, è stato normativamente previsto un termine per l'utilizzo esclusivo, da parte dei soggetti di cui all’art.2 co.2., delle identità digitali per l’identificazione dei propri utenti.

Pertanto, alla luce della citata normativa vigente in materia, si propone al Difensore Civico per

il Digitale di procedere ad invito affinché il Comune di Varese ponga in essere le iniziative necessarie a garantire l'autenticazione e, quindi l'accesso ai servizi erogati dallo stesso tramite l'identità digitale degli utenti.

14 gennaio 2021

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Comune di Varese

Responsabile per la Transizione al Digitale

Dott. Andrea Campane

protocollo@comune.varese.legalmail.it

Oggetto: Invito n.....– Segnalazione n.175/2020 – Qualificazione tematica: uso delle tecnologie – prot.n. 15153 del 01/12/2020.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede *“È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

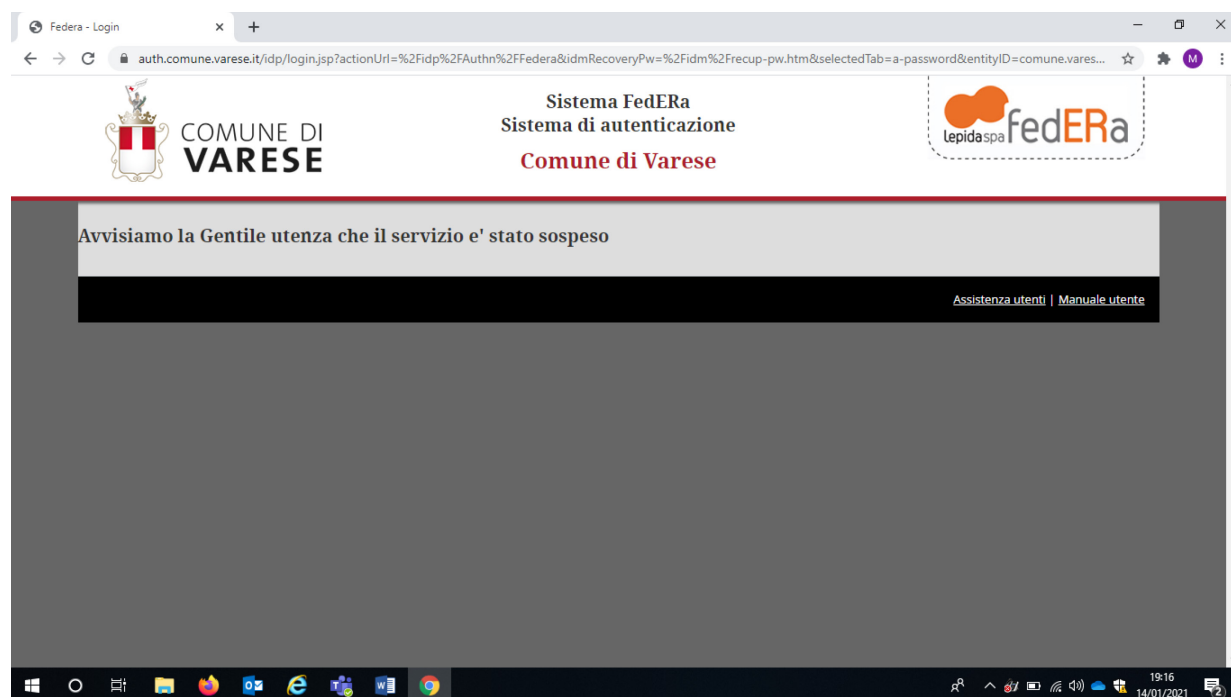
La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione al Difensore Civico per il digitale (prot. AgID n.15153 del 01 dicembre 2020) è stato evidenziato quanto segue: *“Segnalo che da due anni non è ancora possibile registrarsi sul sito del Comune di Varese né con Spid né con credenziali. Inizialmente il sito restituiva un errore, ora appare un messaggio indicante "servizio momentaneamente sospeso". Direi che si tratta di un assoluto disservizio per il cittadino, sembra anche che il sito non sia in regola con le normative”*.

Il segnalante, quindi, ha rappresentato una presunta violazione di norme riguardanti il CAD e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare del combinato disposto degli artt. 3 bis co.01 che stabilisce che chiunque ha diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale, dell'art. 64 co.2 quater e co.2 – *nonies* del CAD, nonché dell'art.65 co.1 del D.l. 217/17 (*Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018*).

Giova ricordare, inoltre, che con le recenti modifiche apportate al CAD dal decreto legge n.76/2020 recante: *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* (coordinato con la legge di conversione dell'11 settembre 2020, n. 120), in particolare all'art.64 co. 3-bis, [...] *a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete*, è stato normativamente previsto il termine del 28 febbraio 2021 per l'utilizzo esclusivo, da parte dei soggetti di cui all'art.2 co.2., delle identità digitali per l'identificazione dei propri utenti.

Dalle verifiche effettuate in istruttoria sul sito istituzionale di codesta Amministrazione ed anche tramite il supporto dei competenti Uffici dell'Agenzia risulta l'impossibilità di procedere all'autenticazione per l'accesso ai servizi erogati on line tramite identità digitale.



Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita codesta Amministrazione *“a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”*, provvedendo affinché sia prevista una modalità di autenticazione e di accesso ai servizi tramite l’identità digitale degli utenti (SPID, CIE, CNS).

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell’inadempienza all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti

Massimo Macchia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segn 175-2020-Amministrazione segnalata: Comune di Varese- Qualificazione tematica: uso delle tecnologie -Protocollo n.15153 del 01.12.2020.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato: *"Segnalo che da due anni non è ancora possibile registrarsi sul sito del Comune di Varese né con Spid né con credenziali. Inizialmente il sito restituiva un errore, ora appare un messaggio indicante "servizio momentaneamente sospeso". Direi che si tratta di un assoluto disservizio per il cittadino, sembra anche che il sito non sia in regola con le normative"*.

Con la presente, si informa che questo Ufficio, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha ritenuto fondata la sua segnalazione ed ha pertanto proceduto all'invio dell'Invito n. xx/2021 all'Amministrazione, a porre rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni a quanto segnalato, provvedendo affinché applichi la normativa vigente in materia di autenticazione e accesso ai servizi on line offerti dai soggetti di cui all'art.2 co.2 lett.a) e b) tramite identità digitale (SPID, Cle e CNS).

Si fa presente che la vigente normativa prevede che in caso di mancato riscontro, detto Invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'Amministrazione. Inoltre il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si precisa infine che con la presente comunicazione si conclude il procedimento relativo alla sua segnalazione.

Cordiali saluti

Massimo Macchia